
Comune di Sarroch

Citta Metropolitana di Cagliari

AREA TECNICA – URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

UFFICIO AMBIENTE

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020

Indice della Relazione:

1.	Premessa	2
2.	Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore	2
3.	Dati relativi alla gestione del servizio inseriti dal Comune	2
4.	Valutazioni dell'Ente territorialmente competente	3
4.1.	Attività di validazione svolta.....	3
4.2.	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	3
4.3.	Costi operativi incentivanti	3
4.4.	Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019.....	4
4.5.	Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing	5
4.6.	Scelta di ulteriori parametri.....	5

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 6 della Deliberazione 443/2019/R/Rif, il gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR (Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021, Allegato alla Delibera 443/2019/R/Rif,) e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente (ETC).

La società DE VIZIA Transfer S.p.A., affidataria per il Comune di Sarroch del segmento del servizio integrato che riguarda la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani, ha fornito i dati grezzi desumibili dalla propria contabilità, esclusivamente per l'anno 2018, mentre i dati relativi al 2017 necessari al calcolo delle componenti a conguaglio, non sono stati forniti per le motivazioni che lo stesso soggetto gestore ha indicato in una nota del 14.12.2020, in riscontro alla richiesta dell'Ente, di integrazione dei dati.

La nota contenente le motivazioni della mancata trasmissione dei dati relativi all'anno 2017, e quindi dell'impossibilità di determinare le componenti a conguaglio previste dal Metodo Tariffario MTR, è stata inviata all'Autorità ARERA dall'ETC con prot.n. 17.413 del 23.12.2020.

2. Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore

La Relazione di accompagnamento ai "Dati grezzi al Piano Economico e Finanziario 2020 - Annualità 2018", fornita dal gestore DE VIZIA Transfer S.p.a. in data 25.12.2020, è riportata in allegato alla presente relazione.

3. Dati relativi alla gestione del servizio inseriti dal Comune

Di seguito si dettano le componenti del PEF che è stato necessario inserire direttamente da parte del Comune:

COMPONENTI DI COSTO VARIABILE

o Componenti di costo CTS, e CTR:

dato che il gestore non svolge direttamente l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero, le rispettive componenti di costo CTS, componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, e CTR, componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani, sono state ottenute, come previsto dal paragrafo 7.7 del MTR, dal prodotto tra il corrispettivo unitario del servizio e i quantitativi conferiti nell'anno 2018, come desunti dalla "Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione – Anno 2018".

COMPONENTI DI COSTO FISSE

o Componente di costo CARC:

La componente CARC, costi operativi per le attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, in quanto è lo stesso Comune di Sarroch, attraverso l'Ufficio Tributi a gestire direttamente questo aspetto.

o Componente di costo Acc:

All'interno dei Costi d'uso del Capitale, tra gli Accantonamenti è stato inserito l'importo degli accantonamenti per crediti come una quota parte (inferiore al 80%) del "Fondo crediti di dubbia esigibilità" dell'Ente, ai sensi dell'articolo 14.2 del MTR, dove è riportato, con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, che la stessa "*nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4.2 al D.Lgs 118/2011*".

4. Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1. Attività di validazione svolta

L'Ente ha ricevuto i dati grezzi forniti dal gestore verso la fine del mese di novembre 2020, gli stessi sono stati ritenuti congrui e coerenti ma non completi, a causa dell'essenza dei dati relativi all'anno 2017, necessari per la determinazione delle componenti a conguaglio previste dal MTR all'articolo 15, e di altri dati non valorizzati nella tabella dei dati grezzi, né citati nella relazione di accompagnamento, quali i costi d'uso del capitale (accantonamenti e remunerazioni).

L'Ente ha proceduto all'inserimento nel PEF dei dati ricevuti dal gestore, aggiornando gli importi relativi ai dati a consuntivo 2018 sulla base della media dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi).

Per le componenti relative a dati non trasmessi dal soggetto gestore, e non motivati nella relazione, si è reso necessario inserire nel calcolo del PEF il valore nullo: **€ 0,00**.

Nei successivi paragrafi di riportano i dettagli sulla scelta dei parametri inseriti nel PEF da parte del Comune in qualità di Ente Territorialmente Competente.

4.2. Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Secondo quanto riportato nella Deliberazione n. 443/2019 di ARERA, le entrate tariffarie determinate per ciascuna annualità non possono eccedere quelle relative all'anno precedente più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento di produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche al perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

Per determinare il limite massimo consentito della variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, l'Ente ha posto per i fattori QL_a e PG_a i valori di seguito riportati:

- QL_a , coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (valori consentiti tra 0 -2 %) : **0%**, in quanto non sono state introdotte nel corso dell'anno modifiche migliorative delle prestazioni erogate agli utenti;
- PG_a , coefficiente per la valorizzazione di modifiche del parametro gestionale (valori consentiti tra 0 -3 %) : **0%**, in quanto non sono state previste per l'anno in corso modifiche al perimetro gestionale.

Il coefficiente di recupero di produttività X_a , determinato nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1 % e 0,5 %, è stato posto pari a **0,3%**.

4.3. Costi operativi incentivanti

Il metodo di calcolo implementato da ARERA consente di introdurre nel calcolo i costi operativi incentivanti, fattori $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, così definiti nell'art. 8 del MTR:

- $COI_{TV,a}^{exp}$, componente di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale (possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta);
- $COI_{TF,a}^{exp}$, componente di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del

perimetro gestionale (eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strada e marciapiedi).

Dal mese di gennaio 2021 prenderà inizio un nuovo contratto di gestione dei rifiuti urbani, della durata di 7 anni, il quale determinerà miglioramenti in termini qualitativi e quantitativi del servizio integrato di gestione dei rifiuti. Di conseguenza per l'anno 2020 non vengono inseriti costi operativi incentivanti, ma gli stessi, verranno inseriti nel PEF a partire dal prossimo anno.

Pertanto, nel calcolo del PEF 2020 l'Ente ha scelto di porre pari a € 0,00 i costi incentivanti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$.

4.4. Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

L'articolo 16 del MTR fornisce indicazioni per determinare la gradualità con la quale i conguagli relativi all'anno 2018 debbano essere inseriti nel PEF 2020.

A tal fine è stato calcolato il Costo Unitario Effettivo, definitivo come rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative al 2018 (costi fissi + costi variabili) e la quantità di RU complessivamente prodotti nell'anno 2018, espresso in €cent/kg.

Ricordando che l'entrata tariffaria per l'anno 2018 era pari ad € 1.368.882,20 (di cui € 640.414,58 relativi alle componenti di costi variabili ed € 728.467,62 relativi alle componenti di costi fissi), e il quantitativo di RU prodotti complessivamente nell'anno 2018 era stato pari a 2.697.556 kg, si ottiene per il costo unitario effettivo:

$$CU_{eff,2018} = 50,75 \text{ €cent/kg}$$

Il dato calcolato va confrontato con il valore *Benchmark* di riferimento pari, per le Regioni a Statuto speciale, al costo medio di settore risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA.

Dal Rapporto Rifiuti Urbani dell'ISPRA, edizione 2019, risulta in Tabella 4.11 – Costi totali annui per kg di rifiuti (€centesimi/kg), anno 2018:

Area geografica	Costo (€cent/kg) - 2018
ITALIA	36,6

Pertanto, il valore del $CU_{eff,2018}$ risulta essere superiore al *Benchmark* di riferimento.

Riguardo ai parametri di cui all'art.16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità, dalla tabella al punto 16.5 del MTR, rappresentata nell'immagine di seguito riportata:

		COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO	
		$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$
INDICATORI DI QUALITÀ PRESTAZIONI	VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	$-0,45 < \gamma_1 < -0,3$	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$
	VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	$-0,3 < \gamma_2 < -0,15$	$-0,2 < \gamma_2 < -0,03$
	VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$

Nel caso in esame non è stato possibile calcolare le componenti a conguaglio, in assenza dei dati a consuntivo 2017.

Si sono comunque ipotizzati i valori dei parametri γ , idonei per il caso di $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} = 0$:

- $\gamma_{1,a}$ (valutazione rispetto agli obiettivi di RD% - percentuale raccolta differenziata): - **0,25**
- $\gamma_{2,a}$ (valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo): - **0,20**

- $\gamma_{3,a}$ (valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio): - **0,05**.

4.5. Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Per il fattore di sharing dei proventi, in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia è stato posto $b = 0,5$ e $\omega = 0,2$.

Ai sensi dell'articolo 2.2 del MTR b , il fattore di sharing dei proventi può assumere un valore compreso nell'intervallo $0,3 - 0,6$ e ω , parametro necessario per il calcolo di $b(1+\omega)$, fattore di sharing dei proventi dai corrispettivi dovuti al CONAI, un valore compreso nell'intervallo $0,1 - 0,4$.

4.6. Scelta di ulteriori parametri

Non è stato necessario provvedere alla riclassificazione dei costi variabili e fissi in quanto, è rispettata la condizione prevista dall'articolo 3 del MTR, $\Sigma TV_a / \Sigma TV_{a-1} = 0,8 \div 1,2$. Tale rapporto è infatti risultato pari a 1,09.

In conclusione, dal metodo utilizzato per il calcolo delle entrate tariffarie complessive per il 2020 si è ottenuto l'importo di:

€ 1.283.757

In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori.